

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE n. 004-2017 DEL 26.04.2017

Gentile Cliente,

è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017** sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 di lunedì 24.04.2017 recante "**Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**"

Si tratta di decreto legge che potrebbe subire modifiche in sede di conversione in legge. In ogni caso, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le norme di seguito indicate sono ad ogni effetto di legge operative e applicabili.

“MANOVRA CORRETTIVA”

Tra le numerose novità, si elencano di seguito le principali disposizioni in materia fiscale in vigore già dal 24.04.2017 :

1. **Detrazione iva**: il diritto alla detrazione dell'iva potrà essere esercitato fino al momento di invio del modello di dichiarazione IVA relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (cioè fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità) e non più fino all'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Non è prevista alcuna disciplina transitoria, pertanto non è più possibile detrarre le fatture ricevute relative agli anni 2015 e 2016.
[Pertanto, porre la massima attenzione nella raccolta delle fatture di acquisto, soprattutto a cavallo d'anno, in quanto si rischia di perdere la deducibilità dell'IVA.](#)
2. **Compensazioni**: obbligo di apposizione del visto di conformità per l'utilizzo dei crediti fiscali per importi superiori a 5.000 euro annui (e non più 15.000 euro). Si precisa che il visto di conformità verrà apposto:
 - per i crediti IVA sulle dichiarazioni IVA 2018 anno 2017 in quanto già inviate lo scorso 28 febbraio 2017.
 - per gli altri crediti con i modelli relativi all'anno 2016.[Pertanto, il contribuente che avrà un credito superiore a euro 5.000 e vorrà compensarlo nel modello F24, dovrà necessariamente farsi apporre dal professionista abilitato il visto di conformità.](#)
4. **ACE**: dal 2017 gli aumenti del patrimonio netto rilevanti ai fini ACE saranno considerati non più dall'esercizio in corso al 2010 ma solo dal quinto esercizio precedente fino all'anno del calcolo. Per le persone fisiche, snc e sas in contabilità ordinaria l'attenuazione della stretta prevista dal 2016 dalla Legge di stabilità si applicherà pienamente solo per il 2016 mentre dal 2017 al 2019 è destinata a ridursi, fino ad azzerarsi.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - *dottore commercialista – revisore legale*

Gianluca Manzato – *dottore commercialista – revisore legale*

5. **Split payment:** per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 verrà esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (**c.d. split payment**) anche alle operazioni effettuate nei confronti di **società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, delle controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali e le società quotate.**

Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, rappresentanti, intermediari).

6. **Affitti Brevi:** dal 1° giugno 2017 il regime della cedolare secca con aliquota al 21% potrà essere applicato anche ai contratti di locazione breve. Per gli eventuali intermediari che gestiscono i portali online per la stipula di queste locazioni brevi (es. Airbnb) entro 90 giorni sarà emesso apposito provvedimento attuativo

7. **Liti fiscali:** entro il **30 settembre 2017** sarà possibile per ciascuna controversia presentare una distinta domanda esente bollo per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'agenzia delle entrate e che sono pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative.

[Si profila il pagamento, a prescindere dall'andamento del giudizio, della sola imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, con abbuono di sanzioni e interessi di mora. In pratica, la convenienza maggiore si ha per chi ha perduto il giudizio e proseguito la causa. Negli altri casi, valutare con estrema cautela la convenienza.](#)

8. **Mediazione:** per gli atti impugnabili che verranno notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, aumenterà da 20.000 a 50.000 euro il valore delle controversie fiscali per i quali è previsto il reclamo e la mediazione. Si potrà utilizzare lo strumento della mediazione anche per atti emessi dall'agente della riscossione.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Molti cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello